



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il Regolamento Delegato UE 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n.1616, e in particolare, l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo “Ufficio per lo Sport”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020 ai sensi del quale l'Ufficio per lo Sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea ABODI è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il Decreto 26 maggio 2022, registrato alla Corte dei conti il 17/06/2022 al n. 1619, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Marilena Parente l'incarico dirigenziale di coordinatrice del Servizio II, "Promozione Sport di base e relazioni internazionali";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 07 dicembre 2022 con il quale la dr.ssa Marilena Parente, dirigente del Servizio II "Promozione Sport di base e relazioni internazionali", è tenuta a curare tutti gli adempimenti amministrativi, inclusa l'adozione del provvedimento finale per l'esercizio in Italia, sia stabile sia temporaneo, delle professioni sportive regolamentate;

VISTA l'istanza con la quale il Sig. Sabattini Gian Luca cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito in Romania in data 21 dicembre 2009 ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 8952 dell'8 giugno 2016, con la quale veniva annullato il provvedimento prot. 19429 del 24 novembre 2015, nella parte in cui subordinava la prestazione temporanea ed occasionale, per l'anno 2016, all'applicazione di una misura compensativa;

CONSIDERATO che il Sig. Sabattini Gian Luca, in ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 8952 pubblicata il 2 agosto 2016, è stato autorizzato a svolgere l'esercizio occasionale e temporaneo della professione di maestro di sci dall'anno 2017 a tutt'oggi;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha confermato la predetta sentenza TAR Lazio n. 8952/2016;

CONSIDERATO altresì che i requisiti richiesti per l'esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci sono gli stessi richiesti per il riconoscimento della professione di maestro di sci in forma stabile;

VALUTATO che il Sig. Sabattini Gian Luca, dalla documentazione prodotta a supporto dell'istanza e dalle risultanze istruttorie del Dipartimento per lo Sport, nonché dall'esperienza professionale acquisita negli anni dal 2017 a tutt'oggi, risulta ragionevolmente in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

RITENUTO di dover procedere al riconoscimento della formazione prodotta anche in giudizio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di maestro di sci, conseguito in Romania in data 21 dicembre 2009, dal Sig. Sabattini Gian Luca, cittadino italiano, nato a Porretta Terme (BO) il 23 giugno 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Articolo 2

Il Sig. Sabattini Gian Luca, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
Marilena PARENTE